

La gestione del sinistro

In base alle caratteristiche dell'incidente, la gestione del sinistro può avvenire applicando due diverse procedure:

- il risarcimento diretto (art 149 Codice delle Assicurazioni)
- il risarcimento ordinario (art. 148 Codice delle Assicurazioni)

Il risarcimento diretto è la procedura di indennizzo assicurativo che in caso di incidente stradale, ti consente, se non sei responsabile (o sei responsabile solo in parte) di ottenere il **risarcimento dei danni subiti direttamente dalla tua compagnia di assicurazione.**

La procedura di risarcimento diretto si applica quando sussistono le seguenti condizioni:

- l'incidente è avvenuto tra 2 veicoli, entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
- entrambi i veicoli risultano identificati e assicurati con compagnie italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto
- la procedura si applica per i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e conducente, i danni alla persona entro il 9% di I.P.

I danni risarciti sono i seguenti:

- i danni subiti dal veicolo assicurato
- le lesioni di lieve entità subite dal conducente ((fino al 9% di invalidità permanente)
- i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell'assicurato o del conducente

Il risarcimento diretto non si applica:

- se nel sinistro sono coinvolti più di 2 veicoli a motore
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli
- se il sinistro è avvenuto all'estero
- se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all'estero
- nel caso di danni fisici gravi al conducente
- se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa

Se il tuo sinistro non rientra nella casistica di Risarcimento Diretto, si applica la **procedura ordinaria** (art.148 del Codice delle Assicurazioni), che prevede che la richiesta di risarcimento sia inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.